

# **COMUNE DI CAMMARATA**

**Provincia di AGRIGENTO**



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE  
DI BENI E SERVIZI  
IN ECONOMIA E PER L'ESECUZIONE  
IN ECONOMIA DEI LAVORI.  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 26.06.2009**

Art. 1

*Oggetto del regolamento*

1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte di questo Ente .

CAPO I

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Art. 2

*Modalità di esecuzione in economia*

1. L'esecuzione in economia può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;

2. Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con i materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

4. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto previsto nei successivi artt. 3, con esclusione dell'I.V.A.

**5. E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale di forniture di beni e servizi di cui al Decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. fino all'importo 100.000 euro.**

6. Con le procedure di cui al comma 5 si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informale invitando almeno tre Ditte. Non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture e servizi il cui importo complessivo superi i 100.000 euro.

Art. 3

*Ambito di applicazione*

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di questo Ente. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi con riguardo alle esigenze degli uffici di questo Ente, nei limiti degli importi sotto indicati al netto dell'I.V.A.

Art. 3.1

*Forniture in economia*

1) La partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, divulgative, formative e tecnico-scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, fino all'importo di 25.000,00 euro;

2) acquisto o noleggio automezzi, attrezzature e beni necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile e per gli interventi di primo soccorso alle popolazioni colpite da calamità fino all'importo di 50.000,00 euro;

3) divulgazione di bandi di concorso o di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, fino all'importo di 15.000,00 euro;

4) acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti periodici e ad agenzie di informazione, materiali didattico, mezzi audiovisivi, fotografici, stampati speciali e riproduzioni fotografiche, fino all'importo di 25.000,00 euro;

5) lavori di traduzione, interpretariato, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, fino all'importo di 5.000,00 euro;

6) lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica fino all'importo di 25.000,00 euro;

- 7) spese di cancelleria, materiale di facile consumo (carta, toner, carta igienica, detersivi, etc.) fino all'importo di 10.000,00 euro;
- 9) acquisto, riparazione, manutenzione di mezzi comunali, acquisto di carburante e lubrificante, di materiale di ricambio ed accessori, spese per autorimesse e per noleggi fino all'importo di 50.000,00 euro;
- 10) spese per l'acquisto e la manutenzione di reti informatiche, personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, fino all'importo di 25.000,00 euro;
- 11) fornitura di mobili, arredi, complementi di arredo, strumenti tecnici, sistemi di illuminazione e di schermatura, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, fino all'importo di 100.000,00 euro;
- 12) spese per vestiario, uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi fino all'importo di 10.000,00 euro;
- 13) spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di 15.000,00 euro;
- 14) **spese per l'acquisto di prodotti e per noleggio di mezzi per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi ed aree esterne** fino all'importo di 25.000,00;
- 15) spese per traslochi fino all'importo di 10.000,00 euro;
- 16) **acquisizione di materiale e noleggio di mezzi** per l'esecuzione e l'esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua, telefonici, elettrici, amplificazione, conference system e di cablaggio fino all'importo di 75.000,00 euro;
- 17) forniture e interventi necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro fino all'importo di 50.000,00 euro;
- 18) **beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;**
- 19) **attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;**
- 20) **fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;**
- 21) **acquisizione materiale, attrezzature e noleggi di mezzi per la manutenzione degli immobili e delle infrastrutture comunali;**
- 22) **fornitura di coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze;**
- Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ed alla prestazione di servizi in economia.

#### Art. 3.2

##### *Servizi in economia*

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione (allegato II.A - categoria 1 - CPC 6112, 6122, 633, 886);
- b) servizi di trasporto terrestre inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta (allegato II.A - categoria 2 - CPC 712 (eccetto 71235), 7512, 87304).
- c) servizi di telecomunicazione (allegato II.A - categoria 5 - CPC 752, 71235, 7321);
- e) servizi finanziari : (allegato II.A - categoria 6 - CPC ex 81 ,812,814);
- 1) servizi assicurativi fino all'importo di € 25.000,00
- 2) servizi bancari e finanziari; ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

- f) Servizi informatici ed affini (allegato II.A - categoria 7 - CPC 84);
- g) servizi di ricerca e sviluppo (all'allegato II.A - categoria 8 - CPC 85) compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (allegato II.A categoria 9 - CPC 84, 862);
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica (allegato II.A categoria 10 - CPC 864);
- l) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi (allegato II.A - categoria 12 - CPC 867);
- m) servizi per studi geologici - geotecnici, prove di laboratorio, sicurezza sui luoghi di lavoro, materia ambientale, collaudi e prove tecniche, rilievi topografici, accertamenti e frazionamenti;
- n) servizi pubblicitari (allegato II.A - categoria 13 - CPC 871);
- o) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari (allegato II.A, categoria 14 - CPC 874 da 82201 a 82206);
- p) servizi di editoria e di stampa (allegato II.A - categoria 15 - CPC 88442);
- q) eliminazione di scarichi e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi (allegato II.A categoria 16 - CPC 94);
- r) servizi alberghieri servizi di ristorazione (allegato II.B - categoria 17- CPC 64);
- s) servizi legali (allegato II.B - categoria 21 - CPC 861);
- t) servizi di collocamento e reperimento di personale (allegato II.B - categoria 22 - CPC 872) esclusi i contratti di lavoro;
- u) servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati (allegato II.B - categoria 23 - CPC 873);
- v) servizi relativi all'istruzione, anche professionale (allegato II.B - categoria 24 - CPC 92);
- x) servizi sanitari e sociali (allegato II.B - categoria 25 - CPC 93);
- w) servizi ricreativi, culturali e sportivi (allegato II.B - categoria 26 - CPC 96);
- y) altri servizi

Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori e forniture eseguiti in economia.

### Art. 3.3

#### *Interventi misti*

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi della normativa vigente;

### Art. 4.

#### *Casi particolari*

1. Il ricorso al sistema di spese nei limiti di importo di cui all'art. 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
  - c) l'acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 5

*Divieto di frazionamento*

1. E' vietato frazionare l'acquisizione di beni o servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 6

*Organi responsabili*

1. Le Amministrazioni operano a mezzo del Responsabile del servizio, oppure del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione.

**Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile del procedimento fa riferimento, ove possibile, al listino CONSIP ovvero, in mancanza, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò proposti o a quelli rilevati a seguito di indagine di mercato.**

2. L'affidamento di forniture di beni e servizi in economia viene disposto, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del servizio che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi della legge 30 aprile 1991, n. 10.

3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:

- a) l'esigenza da soddisfare;
- b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
- c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
- d) l'importo presunto della spesa;
- e) il capitolo di imputazione della spesa o la fonte di finanziamento;
- f) dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4;
- g) la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 3;
- h) il soggetto che procede all'acquisto.

Art. 7

*Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia*

**1) L'acquisizione dei servizi di studio attinenti all'architettura ed ingegneria (categoria 12 allegato II A D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) studi geologici – geotecnici, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prove di laboratorio, analisi, collaudi di opere pubbliche, verifiche tecniche rilievi topografici, accatastamenti e frazionamenti di valore inferiore a 20.000 euro IVA esclusa, potrà essere effettuata mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. Per gli importi pari o superiori a €20.000,00 ed inferiori ad € 100.000,00 si procederà con le modalità di cui agli artt. 57 e 91 del medesimo decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.- Per la scelta degli operatori economici si farà riferimento all'albo comunale e nelle more della sua costituzione si farà riferimento a professionisti esterni muniti di idonea competenza professionale e dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente iscritti nei relativi Ordini Professionali.**

2) L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario e nella trattativa privata le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

3) La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi/offerte ad almeno 3 ditte. Ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare a presentare i preventivi/offerte si dovrà fare ordinariamente ricorso all'albo dei fornitori istituito presso questo Ente, nel caso di affidamento a cottimo fiduciario;

- 4) E' consentito il ricorso a imprese non iscritte al predetto albo, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta non risultino imprese iscritte o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio, ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto previste dal D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (mercato elettronico).
- 5) Si prescinde dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di nota specialità del bene o servizi da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quanto l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 euro, con esclusione dell'IVA.
- 6) Il limite di importo di cui al comma 4 è elevato a 40.000,00 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
- 7) La richiesta dei preventivi/offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax), deve contenere:
- l'oggetto della prestazione;
  - le caratteristiche tecniche;
  - le qualità e le modalità di esecuzione;
  - le eventuali garanzie richieste;
  - i criteri di scelta del contraente;
  - i prezzi;
  - modalità di gara ed aggiudicazione;
  - le modalità di pagamento;
  - l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
  - la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
- 8) Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sarà perfezionata:
- mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 25.000 euro;
  - mediante atto negoziale negli altri casi.
- Nei casi di urgenza per interventi di protezione civile, si procede con lettera di ordinazione nelle more del perfezionamento della stipula dell'atto negoziale. In tal caso deve darsi comunicazione di tale situazione nella lettera di invito.

#### Art. 7 bis

#### Procedura di affidamento

**Gli affidamenti delle forniture e dei servizi di cui agli articoli precedenti dovranno avvenire nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia**

#### Art. 8

#### *Verifiche della fornitura dei beni e della prestazione dei servizi*

La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi sono soggetti, entro 30 giorni dall'acquisizione, rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio oppure dal Responsabile Unico del Procedimento dell'ufficio presso il quale è stato fornito il servizio medesimo.

Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro con esclusione dell'I.V.A., tali verifiche sono sostituite dal visto di regolare esecuzione apposto direttamente sulla fattura.

Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.

Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 9  
*Garanzie*

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 10  
*Inadempimenti*

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o delle forniture dei beni e servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre, l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Capo II  
Lavori in economia

Art. 11  
*Modo di esecuzione dei lavori*

1. I lavori in economia si possono eseguire:
  - a) in Amministrazione diretta;
  - b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento;

Art. 12  
*Lavori in amministrazione diretta*

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 17.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 13  
*(Cottimo)*

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 554/99 e di importo non superiore a 150.000,00 Euro.
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
  - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120 del D.P.R. 554/99.

4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

#### Art.14

##### *(Autorizzazione della spesa per lavori in economia)*

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per impreveduti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

#### Art.15

##### *(Lavori d'urgenza)*

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

#### Art.16

##### *(Provvedimenti in casi di somma urgenza)*

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 15, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5 del D.P.R. 554/99.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

#### Art. 17

##### *Individuazione dei lavori in economia*

1. Sono eseguiti in economia, nei limiti di quanto disposto dall'art. 88 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, i seguenti lavori:
  - a) lavori di manutenzione di: immobili comunali; scuole; reti idriche; condotte idriche; vasche di accumulo; impianti di sollevamento; fognatura; depuratori; impianti pubblica illuminazione; impianti sportivi; cimitero comunale; viabilità interna ed esterna; segnaletica stradale; arredi urbani; parchi; verde pubblico, messa in sicurezza dei fabbricati pubblici e privati.
  - b) lavori di manutenzione e adattamento ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in

affitto adibiti ad uso degli uffici, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 19, 20, e 24bis del testo coordinato della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

f) lavori necessari per la compilazione di progetti;

g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

#### Art. 18

##### *Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo*

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

#### Art. 19

##### *Collaudo dei lavori*

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.e s.m.i.

#### Art. 20

##### *Rinvio*

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

#### Art 21

**Il presente regolamento, integra e modifica il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n° 12 del 28/03/2006.**

#### Art 21

##### *Pubblicazione*

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio di questo Ente con le modalità previste dai regolamenti comunali.

COMUNE DI CAMMARATA  
PROVINCIA DI AGRIENTO

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale  
Censuista

che l'\_\_\_\_\_ è stat

pubblicat all'Albo Censuario

del 5-8-2009 al 13-9-2009

Cammarata, il 14-9-2009  
IL SEGRETARIO COMUNALE

